

Il **Consiglio dell'Unione europea** ha emanato una nuova **direttiva** sulla *lotta al riciclaggio di denaro*, inserita nel **Diritto penale** e che va a completare ed integrare la **normativa antiriciclaggio**. Il Provvedimento introduce nuove disposizioni di *diritto penale degli Stati membri* che sono rivolte a contrastare ed a bloccare l'accesso dei malviventi alle risorse finanziarie, includendo espressamente anche quelle utilizzate per attività di terrorismo.

La **direttiva** significherà un cambiamento importante delle normative di tutti i 28 Paesi aderenti all'**Ue**. Infatti, il problema che affliggeva la *lotta al riciclaggio transfrontaliero* è costituito dal fatto che (fino ad oggi) *non esisteva una definizione comune di riciclaggio ai fini penali*. In caso di attività illegali internazionali per procedere attraverso la *cooperazione giudiziaria penale* per casi di riciclaggio, era necessaria la verifica della **doppia punibilità**: *il giudice dello Stato membro che riceveva una richiesta di cooperazione doveva verificare se, nel proprio Ordinamento, la condotta contestata fosse prevista come reato, e solo allora poteva procedere*. In molti casi gli **ordinamenti nazionali** non prevedevano norme uniformi in tema di **riciclaggio** e pertanto questa situazione rendeva molto complessa la lotta al **riciclaggio**.

La soluzione a questo problema prevede l'introduzione di **norme minime** relative *alla definizione dei reati ed alle sanzioni in materia di riciclaggio*. In questa direzione è stata, quindi, definita sia la nozione di attività criminosa in senso generale che in senso particolare, (richiamando un lungo elenco di reati, tra cui quelli di terrorismo e fiscali) **sia quelli di riciclaggio, includendo come punibili anche quelli di auto-riciclaggio**.

Le condotte di **riciclaggio saranno punite con una pena detentiva massima di 4 anni** e *gli Organi giurisdizionali potranno applicare misure e sanzioni accessorie quali, per es., l'esclusione dagli appalti pubblici, dall'accesso ai finanziamenti pubblici e pesanti pecuniarie*.

Di notevole rilievo è la disciplina che riguarda le **circostanze aggravanti**, che riguardano *l'appartenenza alla criminalità organizzata e l'essere un Soggetto obbligato alla Normativa antiriciclaggio*. Altra novità di rilievo è l'introduzione della *responsabilità per i reati di riciclaggio nei confronti degli Enti e delle Persone giuridiche anche a livello europeo*.

Quando la **Direttiva** sarà stata pubblicata nella **Gazzetta ufficiale dell'Ue**, gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per recepirla nei rispettivi Ordinamenti nazionali.